Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 luglio 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8503

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Martedì 21 luglio, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il sig. Martin Aguero Vega, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Honduras.

(6012)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1964, n. **602**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, e ne è stato approvato lo statuto, e 9 luglio 1958, n. 836, contenente modifiche allo statuto stesso;

Vista la deliberazione 27 giugno 1963, del commissario straordinario dell'Ente, riguardante l'approvazione del nuovo statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, che sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, successivamente modificato.

L'allegato statuto, composto di diciotto articoli, sarà vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1964

SEGNI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 174. — VILLA

Statuto dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova »

Art. 1.

E' costituito, con sede in Genova, l'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

Art. 2.

Scopo dell'Ente è di provvedere alla organizzazione ed allo svolgimento in Genova, con periodicità possibilmente annuale, di una fiera internazionale delle attività e produzioni connesse con le comunicazioni marittime ed aeree e le telecomunicazioni

Le manifestazioni organizzate dall'Ente dovranno, in ogni caso, avere effettiva portata internazionale. L'Ente potrà, inoltre, assumere e svolgere ogni altra iniziativa legata al proprio scopo.

L'Ente svolge attività di interesse pubblico e non ha fini di lucro.

Art. 3.

Sono fondatori dell'Ente: il comune di Genova, la provincia di Genova, la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova, il Consorzio autonomo del porto di Genova e l'Ente provinciale per il turismo di Genova.

Potranno aderire all'Ente « Fiera internazionale di Genova », in qualità di sostenitori, altri enti privati o pubblici, società o persone che ne facciano richiesta e la cui domanda sia accolta con deliberazione della Giunta esecutiva, che dovrà essere successivamente ratificata dal Consiglio generale.

I sostenitori dovranno impegnarsi a contribuire al finanziamento delle attività ed iniziative dell'Ente, nei modi e nella misura da concordarsi all'atto dell'ammissione e, in ogni caso, col versamento di una quota non inferiore a L. 1.000.000 *una tantum*, od a L. 300.000 annue, per non meno di cinque anni.

Sarà, inoltre, considerato benemerito dell'Ente ogni altro ente pubblico o privato, società o persona che versi *una tantum* una somma da stabilirsi all'atto della ammissione.

L'organizzazione delle manifestazioni patrocinate dall'Ente dovrà essere, in ogni caso, affidata esclusivamente ad enti o persone offerenti tutte le necessarie garanzie di carattere tecnico, finanziario e morale.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dal capitale inizialmente conferito da ciascuno degli Enti fondatori nel complessivo ammontare di lire cinquantamilioni, così ripartito:

7/22 - L. 16.000.000 dal comune di Genova;

5/22 - L. 11.000.000 dalla provincia di Genova;

4/22 - L. 9.000.000 dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova;

3/22 - L. 7.000.000 dal Consorzio autonomo del porto di Genova;

3/22 - L. 7.000.000 dall'Ente provinciale per il turismo di Genova;

b) dal capitale di lire duecentomilioni, conferito successivamente dagli Enti fondatori, mediante il versamento, a partire dal 30 giugno 1960, di n. 5 quote annue di lire quarantamilioni ciascuna, così riportite:

7/22 - L. 12.700.000 dal comune di Genova;

5/22 - L. 9.100.000 dalla provincia di Genova;

4/22 - L. 7.300.000 dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova;

3/22 - L. 5.450.000 dal Consorzio autonomo del porto di Genova;

3/22 - L. 5.450.000 dall'Ente provinciale per il turismo di Genova;

c) dalla quota di attività netta di ciascun esercizio da riservarsi ad incremento del patrimonio, ai sensi dell'art. 16 del presente statuto.

L'Ente sarà dotato di un quartiere fieristico stabile, funzionalmente idoneo, rispetto ai programmi che esso intende realizzare. Sono assicurati, a cura dei fondatori e degli aderenti, i mezzi finanziari iniziali per l'esercizio della sua attività, indipendentemente da ogni eventuale contributo finanziario da parte dello Stato.

Art. 5.

Alla gestione dell'Ente si provvede:

a) con la rendita netta del patrimonio;

b) con il ricavo del fitto degli stands, spazi ed aree, della pubblicità e di ogni altra concessione;

c) con i proventi dei biglietti di ingresso, degli abbonamenti e di ogni altra iniziativa fieristica;

d) con i contributi che verranno successivamente conferiti dagli enti fondatori, dai sostenitori, dai benemeriti o da altri enti o persone.

Art. 6.

Sono organi dell'Ente:

il presidente;

il Consiglio generale;

la Giunta esecutiva;

il Collegio dei revisori dei conti;

il segretario generale.

Art. 7.

Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio.

Egli convoca e presiede le sedute della Giunta esecutiva e quelle del Consiglio generale; ha la legale rappresentanza dell'Ente e sottoscrive le deliberazioni e gli atti che lo obbligano; dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, inoltre, su proposta del Consiglio generale dell'Ente, alla nomina di due vice presindenti.

Essi coadiuvano il presidente e possono essere da questo delegati, a qualsiasi effetto, a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.

In mancanza di delega, le funzioni presidenziali vengono esercitate dal vice presidente più anziano nella carica, o in caso di parità di anzianità di carica, dal più anziano di età.

Anche i vice presidenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 8.

Il Consiglio generale è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio e comprende, oltre al presidente ed ai vice presidenti:

1) sette rappresentanti del comune di Genova;

2) cinque rappresentanti della provincia di Genova;

3) quattro rappresentanti della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;

4) tre rappresentanti del Consorzio autonomo del porto di Genova;

5) tre rappresentanti dell'Ente provinciale per il turismo di Genova;

6) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

7) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

8) un rappresentante del Ministero delle finanze;

9) un rappresentante del Ministero del tesoro;

10) un rappresentante del Ministero della difesa-aeronautica;

11) un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

12) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

13) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

14) un rappresentante degli armatori;

15) un rappresentante degli industriali;

16) un rappresentante dei commercianti;

17) un rappresentante degli artigiani;

18) un rappresentante dei lavoratori,

19) un rappresentante dei dirigenti di azienda dell'industria o del commercio;

20) un rappresentante degli espositori.

I componenti di cui ai numeri da 1) a 13) sono designati dai rispettivi Enti o Amministrazioni.

I componenti di cui ai numeri da 14) a 19) sono scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio, tra gli appartamenti alle rispettive categorie, su terne proposte dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale, avuto anche riguardo all'importanza delle organizzazioni stesse. Il componente di cui al n. 20) è designato dagli espositori medesimi, mediante votazione da effettuarsi su invito del Presidente dell'Ente. La prima designazione avrà luogo ad avvenuta chiusura delle iscrizioni alla prima « Fiera internazionale di Genova ».

Tutti i componenti del Consiglio generale durano in carica tre anni e possono essere confermati.

In caso di vacanza si procede alla sostituzione con le stesse modalità prescritte per la nomina: il nominato in sostituzione dura in carica per il periodo per il quale sarebbe ancora restato in carica il consigliere sostituito.

Art. 9.

Il Consiglio generale ha i più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente; ne fissa le direttive, delibera sulla attività da svolgere e prende tutti i provvedimenti necessari.

Esso viene convocato dal presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno e, in ogni caso, entro il 31 ottobre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il 30 aprile dell'anno successivo per l'approvazione del consuntivo, morale e finanziario dell'Ente. E', inoltre, convocato ogni volta che ne faccia richiesta motivata al presidente la Giunta esecutiva o il Collegio dei revisori dei conti o almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 10.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente, dai due vice presidenti e da otto membri (almeno quattro dei quali scelti fra i rappresentanti degli enti fondatori), nominati dal Consiglio, a scrutinio segreto, tra i propri componenti.

La Giunta provvede alla esecuzione dei deliberati del Consiglio ed all'ordinaria gestione dell'Ente. Essa può anche sostituirsi al Consiglio per gli atti di gestione straordinaria, che rivestano carattere di urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima adunanza.

Art. 11.

Gli avvisi di convocazione per le riunioni del Consiglio generale sono diramati almeno dieci giorni prima delle adunanze cui si riferiscono; in caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato telegraficamente, con soli tre giorni di preavviso.

La Giunta esecutiva è convocata, previo tempestivo avviso, dal presidente, secondo la necessità o quando ne facciano domanda almeno due dei suoi membri.

Gli avvisi di convocazione debbono sempre prevedere la prima e la seconda convocazione. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, rispettivamente del Consiglio generale e della Giunta esecutiva; la seconda convocazione, che dovrà avere luogo non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione, sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti rispettivamente dell'uno e dell'altro Collegio. Tutte le deliberazioni, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta ed ha il compito di farne constatare la validità.

Delle deliberazioni adottate e degli affari trattati è redatto, in ogni caso, apposito verbale firmato da chi presiede e dal segretario generale

Art. 12.

Il segretario generale è nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il competente organo consultivo ministeriale, su proposta del presidente dell'Ente che dovrà a sua volta aver sentito in merito il Consiglio generale.

Egli è capo del personale e degli uffici dell'Ente ed esercita le funzioni di segretario per tutto quanto concerne le adunanze e le deliberazioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva.

Il Consiglio generale e la Giunta esecutiva possono valersi della collaborazione di esperti, appartenenti alle varie categorie merceologiche degli espositori, ed affidare loro eventuali incarichi di indole esclusivamente tecnica. L'attività degli esperti investiti di tali incarichi sarà disciplinata dal regolamento della Fiera.

Art. 13.

Le funzioni di presidente, di vice presidente, di componente la Giunta esecutiva e di Consiglio sono gratuite.

Art. 14.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, su designazione delle Amministrazioni interessate; esso è composto da cinque membri effettivi:

1) uno in rappresentanza del Ministero del tesoro;
2) uno in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;
3) uno in rappresentanza del comune di Genova;
4) uno in rappresentanza della provincia di Genova;
5) uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova.

Al rappresentante del Ministero del tesoro spetta la funzione di presidente del Collegio dei revisori dei conti.

Con lo stesso decreto sono nominati due revisori dei conti supplenti (uno dei quali in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato e l'altro in rappresentanza degli Enti fondatori) che entrano in funzione in caso di impedimento o di vacanza di uno o più revisori dei conti effettivi.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi hanno i poteri e gli obblighi previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 15.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio generale è convocato per l'esame e la approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

I conti ed il bilancio consuntivo sono approvati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

I bilanci preventivi ed i consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'industria e del commercio rispettivamente entro il 15 dicembre ed entro il 15 giugno di ogni anno, per la superiore approvazione ai sensi di legge.

Debbono essere, inoltre, sottoposte all'approvazione dello stesso Ministero le deliberazioni che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

Art. 16.

Le eccedenze attive di ciascuno esercizio sono devolute per il 90% ad ammortamenti, incrementi patrimoniali e costituzione di riserve, nella misura che sarà anno per anno stabilita dal Consiglio generale. Per il restante 10% esse resteranno a disposizione della Giunta esecutiva anche per eventuali gratificazioni e provvidenze al personale dell'Ente, nonchè per elargizioni ad opere di pubblica assistenza.

Art. 17.

Il Consiglio generale, con i voti di almeno i quattro quinti dei consiglieri in carica, può deliberare lo scioglimento dell'Ente.

L'Ente potrà, altresì, essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, per manifesta impossibilità di raggiungere i propri fini o per motivi di interesse pubblico, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, il quale provvede, in tal caso, con proprio decreto, sentite le Amministrazioni interessate, alla nomina del liquidatore.

Il rendiconto finale presentato dal liquidatore è soggetto all'approvazione dello stesso Ministro. Le attività risultanti dopo il soddisfacimento dei creditori ed il rimborso delle quote di partecipazione ai fondatori saranno devoluti a scopi culturali od assistenziali, nell'ambito della città di Genova o della Liguria.

Il Ministro per l'industria e per il commercio può, inoltre, nel caso di impossibilità di funzionamento dell'amministrazione ordinaria o di gravi irregolarità, affidare la straordinaria amministrazione dell'Ente, sentite le Amministrazioni interessate, ad un proprio commissario per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 18.

Le modifiche eventuali al presente statuto sono adottate dal Consiglio generale, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica e di voti della maggioranza degli intervenuti.

Esse sono sottoposte alle superiori approvazioni a termini di legge.

Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 maggio 1964, n. 603.

Autorizzazione alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), con sede in Roma, ad acquistare una porzione di fabbricato.

N. 603. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di lire 50.750.000, una porzione di fabbricato in costruzione, sito in Cagliari, via Alghero angolo via Satta, costituita da un locale al piano interrato di mq. 70, un locale al piano terreno di mq. 140 e due ingressi; tredici vani e servizi vari al primo piano con superficie di mq. 397, da destinare agli uffici di Cagliari della Società stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 159. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1964, n. 604.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Giovanni Battista, nel comune di Corleto Monforte (Salerno), con la Parrocchia di Santa Barbara, nello stesso Comune.

N. 604. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Teggiano in data 1° settembre 1963, col quale viene disposta l'unione temporanea nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Giovanni Battista, nel comune di Corleto Monforte (Salerno), con la Parrocchia di Santa Barbara, nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 153. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1964, n. 605.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Luigi Grignon de Monfort, in Roma.

N. 605. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice in data 24 settembre 1962, integrato con altro decreto del 25 settembre 1962 e con due dichiarazioni del 18 aprile 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Luigi Grignon de Monfort, in Roma, via dei Monfortani, ed alla istituzione di due uffici coadiutorali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 152. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1964.

Limite del valore dei premi relativi alle operazioni a premi ed elenco dei generi per i quali possono essere negate le autorizzazioni ad effettuare concorsi ed operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno;

Visto l'art. 54 della citata legge, il quale al comma *b)* prevede la possibilità di escludere, dai concorsi e dalle operazioni a premio, alcuni generi di largo consumo;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 585;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore dei premi, offerti a tutti gli acquirenti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, e successive modificazioni, è stabilito, per l'anno 1964, nella misura di L. 3000.

Art. 2.

Possono essere negate le autorizzazioni ad effettuare concorsi ed operazioni a premi per tutti i generi alimentari e di largo e popolare consumo ed in particolare per i seguenti:

carni (bovine, suine ed ovine) anche in scatola, pollame, uova, salumi, grassi alimentari, estratti alimentari e prodotti affini, conserve alimentari, latte, formaggi, farine di frumento e di granoturco, pane, paste alimentari, legumi, riso, caffè e surrogati di caffè, prodotti dolciari, zucchero, polveri per acqua da tavola, vini da pasto.

Art. 3.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, non diretta ad incrementare la vendita di altri prodotti, possono essere consentite solo operazioni a premi.

Roma, addì 15 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
MEDICI

(6061)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1964.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Cardiodest sedativo » confetti 20 e categoria supposte 6 da gr. 3, della ditta Biotrading Co., con sede in Milano, via Montenapoleone, 20. (Decreto di revoca n. 3924/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 9 agosto 1960, con i quali sono state registrate ai numeri 17670 e 17670/A a nome della ditta Biotrading Co., con sede in Milano, via Montenapoleone n. 20, le preparazioni da 20 confetti e la categoria da 6 supposte da gr. 3 della specialità denominata Cardiodest sedativo, preparata nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo eseguito la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata in quanto l'azoto totale è risultata del 42,7% inferiore al quantitativo calcolato dalla composizione dichiarata (0,0288) per ogni confetto e del 16,4% inferiore al quantitativo calcolato della composizione dichiarata (0,1033) per ogni supposta per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 del regio decreto 3 aprile 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Cardiodest sedativo, preparazione da 20 confetti e la categoria da 6 supposte × g. 3, registrata con decreti n. 17670 e 17670/A in data 9 agosto 1960 a nome della ditta Biotrading Co. di Milano e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1964

Il Ministro: MANCINI

(5896)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1964.
Calendario venatorio 1964-1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 29 maggio 1951, n. 433;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Viste le proposte dei presidenti delle Giunte provinciali;

Visto il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta l'opportunità di ritardare, per motivi di ordine biologico, l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale protetta nell'esclusivo interesse della protezione della medesima;

Ritenuta la necessità di unificare in tutto il territorio nazionale la data di inizio dell'esercizio venatorio alla selvaggina non protetta;

Decreta:

Art. 1.

Salvo le eccezioni previste dall'art. 12 del testo unico citato nelle premesse, l'esercizio venatorio nell'annata 1964-65, è disciplinato come segue:

a) la caccia alla selvaggina non protetta è consentita dal 23 agosto 1964;

b) la caccia alla selvaggina stanziale protetta è consentita dal 6 settembre 1964;

c) l'uccellagione con reti fisse è consentita dal 6 settembre 1964.

Nella zona faunistica delle Alpi l'esercizio venatorio ha inizio il 6 settembre 1964.

Ai sensi dell'art. 23 del testo unico citato, l'esercizio venatorio è vietato nei periodi che precedono le date suindicate.

Art. 2.

La caccia e l'uccellagione si chiudono il 1° gennaio 1965 salvo nella zona faunistica delle Alpi ove le medesime hanno termine il 15 dicembre 1964.

Art. 3.

E' vietato:

a) l'uso dei cani da seguito e da tana nel periodo anteriore al 6 settembre 1964;

b) l'esercizio dell'uccellagione vagante, salvo le eccezioni di cui al decreto ministeriale 23 luglio 1962.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 23 del citato testo unico sono approvate le restrizioni proposte dai presidenti delle Giunte provinciali in sede di calendario venatorio, comprese quelle concernenti limitazioni di carattere territoriale nel periodo di tempo compreso fra il 23 agosto e il 5 settembre 1964 e quelle riguardanti la chiusura anticipata della caccia, in terreno libero, alla selvaggina stanziale protetta.

L'approvazione delle restrizioni di cui al precedente comma non si estende alle proposte dirette a modificare, anche se riferite a determinate specie, le date fissate per l'inizio dell'esercizio venatorio, nè a quelle concernenti la chiusura anticipata della caccia e dell'uccellagione, alla selvaggina non protetta. Non si estende, altresì, a quelle rivolte a impedire o a limitare forme o sistemi di esercizio venatorio consentiti dalle disposizioni vigenti, nè a quelle dirette a sospendere anche per brevi periodi, l'esercizio venatorio stesso.

Le restrizioni approvate debbono essere chiaramente indicate nel manifesto da pubblicarsi a termini dell'art. 38, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Copia di tale manifesto dovrà essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale della Produzione agricola), nella stessa data in cui esso viene affisso.

Art. 5.

Restano fermi i divieti disposti con i decreti ministeriali 4 marzo 1961 e 23 luglio 1962.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1964

p. *Il Ministro*: CATTANI

(6007)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1964.
Determinazione del prezzo di cessione della saccarina di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 10 luglio 1946;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 15 maggio 1963;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo che deve essere corrisposto per la saccarina di Stato, da impiegarsi in usi farmaceutici, dagli acquirenti autorizzati, è fissato in lire 23.000 (ventitremila) per ogni chilogrammo netto.

Di detta somma lire 5.000 (cinquemila) spettano alla ditta fornitrice e lire diciottomila all'Erario, quale provento derivante dalla vendita della saccarina.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

(6058)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 10 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1964, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Bianco Orazio, cancelliere di prima classe presso il Tribunale di Catania, avverso il giudizio complessivo di « distinto » attribuitogli per l'anno 1961 dal presidente del Tribunale della stessa città.

(5987)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santo Stefano Quisquina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, il comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5943)

Autorizzazione al comune di San Severino Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, il comune di San Severino Lucano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5942)

Autorizzazione al comune di Maenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964, il comune di Maenza (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.244.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5926)

Autorizzazione al comune di Zeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964, il comune di Zeri (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.743.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5927)

Autorizzazione al comune di Rionero in Vulture ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, il comune di Rionero in Vulture (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.039.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5949)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo le Fratte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, il comune di Sant'Angelo le Fratte (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.791.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5948)

Autorizzazione al comune di Licciana Nardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964, il comune di Licciana Nardi (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.971.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5928)

Autorizzazione al comune di Artena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964, il comune di Artena (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.667.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5929)

Autorizzazione al comune di Missanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, il comune di Missanello (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5944)

Autorizzazione al comune di Marsiconuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, il comune di Marsiconuovo (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5945)

Autorizzazione al comune di Episcopia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, il comune di Episcopia (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5946)

Autorizzazione al comune di Senise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, il comune di Senise (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.595.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5947)

Autorizzazione al comune di Campomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, il comune di Campomaggiore (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.527.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5950)

Autorizzazione al comune di Anzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, il comune di Anzi (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5951)

Autorizzazione al comune di Bella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, il comune di Bella (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5952)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, il comune di Castelluccio Inferiore (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5955)

Autorizzazione al comune di Liveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, il comune di Liveri (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5953)

Autorizzazione al comune di Pimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, il comune di Pimonte (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.167.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5954)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142

Corso dei cambi del 28 luglio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,92	624,85	624,87	624,89	624,82	624,90	624,8875	624,92	624,90	624,90
$ Can.	578,12	578,15	578,20	578,15	577 —	578 —	578,20	578,02	578 —	578 —
Fr. Sv.	144,47	144,50	144,51	144,51	144,45	144,47	144,52	144,50	144,47	144,47
Kr. D.	90,34	90,33	90,35	90,34	90,45	90,34	90,35	90,35	90,34	90,33
Kr. N.	87,31	87,30	87,31	87,305	87,37	87,32	87,315	87,30	87,32	87,32
Kr Sv.	121,66	121,62	121,65	121,63	121,40	121,66	121,63	121,65	121,67	121,67
Fol.	172,91	172,91	172,93	172,94	172,98	172,91	172,94	172,90	172,91	172,90
Fr. B.	12,56	12,566	12,566	12,565	12,5625	12,56	12,566	12,55	12,56	12,565
Franco francese	127,53	127,52	127,52	127,525	127,50	127,52	127,5225	127,53	127,52	127,53
Lst.	1742,61	1742,60	1742,50	1742,70	1742,675	1742,70	1742,65	1742,65	1742,57	1742,70
Dm. occ.	157,22	157,20	157,22	157,2175	157,20	157,22	157,2025	157,25	157,22	157,22
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,215	24,2175	24,15	24,22	24,21875	24,20	24,22	24,22
Escudo Port.	21,72	21,72	21,72	21,725	21,55	21,72	21,72	21,73	21,72	21,72

Media dei titoli del 28 luglio 1964

Rendita 5 % 1935	104,10
Redimibile 3,50 % 1934	94,225
Id 3,50 % (Ricostruzione)	78,275
Id 5 % (Ricostruzione)	90,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,125
Id 5 % (Città di Trieste)	83,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 luglio 1964

1 Dollaro USA	624,889
1 Dollaro canadese	578,175
1 Franco svizzero	144,515
1 Corona danese	90,345
1 Corona norvegese	87,31
1 Corona svedese	121,63
1 Fiorino olandese	172,94
1 Franco belga	12,565
1 Franco francese	127,524
1 Lira sterlina	1742,675
1 Marco germanico	157,21
1 Scellino austriaco	24,218
1 Escudo Port.	21,722

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1964

Il *conto* riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1964 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1963		4.373		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	5.044.637		3.983.321	
effettive — residui	247.727		998.933	
Totale		5.292.364		4.982.254
per movimento di capitali — competenza	466.250		361.270	
per movimento di capitali — residui	14.370		20.640	
Totale		480.620		381.910
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	4.638.666		4.814 594	
Conti correnti	19.854.298		19.994.191	
Incassi da regolare	1.942.885		1.886.809	
Altre gestioni	8.414.977		8.137.085	
Totale		34.850.826		34.832.682
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1.346		1.666	
Pagamenti da regolare	360.672		401.297	
Altri crediti	16.840.256		17.221.752	
Titoli da realizzare	1.202		1.156	
Totale		17.203.476		17.625.871
Totale generale incassi e pagamenti		57.831.662		57.822.717
Fondo di cassa al 30 giugno 1964		—		8.945
Totale a pareggio		57.831.662		57.831.662

SITUAZIONE DEL TESORO

	al 30 giugno 1964 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		8.945	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	328		
Pagamenti da regolare	203.289		
Altri crediti	1.548.904		
Titoli da realizzare	197		
Totale crediti		1.752.718	
In complesso			1.761.663
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.668.855		
Conti correnti	721.047		
Incassi da regolare	139.190		
Altre gestioni	627.978		
Totale debiti			5.157.070
Situazione del Tesoro (passività)			3.395.407
Circolazione di Stato (metallica) al 30 giugno 1964 L. 113.957 milioni			

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(6095)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1964

ATTIVO		
Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	28.374.994.094 —
Portafoglio su piazze italiane	»	1.027.913.686.158 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	272.599.334 —
Anticipazioni	»	385.957.029.844 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	62.970.000.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	63.832.787.320 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.542.676.751.263 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	289.993.938.043 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	208.282.218.972 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	410.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	451.066.197.164 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	9.644.055.435 —
Spese	»	37.103.612.273 —
	L.	5.518.087.869.901 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.917.791.878.457 —
	L.	10.435.879.748.358 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	8.886.623 —
TOTALE GENERALE	L.	10.435.888.634.981 —

PASSIVO			
Circolazione	L.		3.444.801.363.000 —
Vaglia cambiari assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		71.265.791.581 —
Depositi in conto corrente liberi	»		117.615.126.814 —
Conti correnti vincolati	»		1.373.266.952.653 —
Creditori diversi	»		465.199.282.167 —
Rendite del corrente esercizio	»		37.454.434.426 —
	L.		5.509.602.950.641 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	5.182.376.177 —	
Fondo di riserva straordinario	»	3.002.543.083 —	8.484.919.260 —
	L.		5.518.087.869.901 —
Depositanti	»		4.917.791.878.457 —
	L.		10.435.879.748.358 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		7.886.623 —
TOTALE GENERALE	L.		10.435.888.634.981 —

(6094)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere Generale: FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Assunzione in prova nell'Amministrazione militare marittima, quali operai dello Stato di 3ª categoria, di settecento ex allievi delle scuole allievi operai della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati della Marina militare, approvato con *decreto ministeriale* 20 *ottobre* 1925, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1963, relativo alla tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della Marina militare;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle Scuole allievi operai delle Forze Armate e in particolare l'art. 8, secondo comma;

Determina:

Art. 1.

Gli allievi delle Scuole allievi operai della Marina militare che abbiano ultimato con profitto i corsi tenuti dalle predette scuole possono chiedere di essere assunti, senza concorso, quali operai dello Stato di 3ª categoria in prova nell'Amministrazione militare marittima fino al limite di settecento unità, con la qualifica di mestiere e per le sedi sottoindicate, sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2:

Qualifica di mestiere	Numero dei posti e sede di prima destinazione	Attestato di idoneità rilasciato da una Scuola allievi operai della Marina per l'esercizio di uno dei sottoindicati mestieri
Aggiustatore meccanico	9 Augusta 8 Brindisi 14 La Maddalena 35 La Spezia 1 Messina 65 Taranto 1 Venezia	Aggiustatore meccanico, congegnatore comune, congegnatore meccanico di precisione, congegnatore meccanico di precisione per artiglieria, congegnatore meccanico di precisione per siluri, congegnatore turbine a vapore, frigorista, orologiaio e cronometrista, ottico
Armaiolo . .	4 La Maddalena 2 Taranto	Armaiolo
Artificiere	7 La Spezia	Artificiere
Carpentiere in ferro .	4 Augusta 3 Brindisi 6 La Maddalena 17 La Spezia 21 Taranto	Carpentiere in ferro, carrozziere in ferro, fabbro fucinatore, tracciatore, tracciatore carpentiere, tracciatore di sala, tracciatore navale
Carpentiere in legno .	3 Brindisi 2 La Maddalena 2 Taranto	Carpentiere in legno
Conduttore macchine utensili automatiche e semiautomatiche	2 Augusta 7 La Maddalena 13 La Spezia 2 Messina	Conduttore macchine utensili automatiche e semiautomatiche, fresatore, tornitore, tornitore fresatore, tornitore in metalli
Elettricista bobinatore elettrico	2 Augusta 1 La Maddalena 19 Taranto	Elettricista bobinatore elettrico, elettricista per smagnetizzazione
Elettricista circuitista elettrico	7 Augusta 9 Brindisi 12 La Maddalena 46 La Spezia 3 Livorno 3 Messina 59 Taranto 2 Venezia	Congegnatore elettricista, elettricista, elettricista circuitista, montatore di telefoni
Elettricista elettrauto	1 La Maddalena 2 Taranto	Elettrauto
Elettromeccanico	3 Augusta 1 La Spezia 3 Livorno 3 Messina 18 Taranto	Elettromeccanico, congegnatore elettromeccanico
Fabbro fucinatore e forgiatore	1 Augusta 3 La Maddalena 1 La Spezia 1 Taranto	Fabbro fucinatore, fabbro fucinatore e forgiatore, fucinatore verghe
Falegname . .	1 Augusta 1 La Spezia 3 Livorno	Falegname, stipettaio o ebanista
Famiglio . . .	16 Livorno	*Famiglio, infermiere*
Fonditore e staffatore a mano	2 Augusta 1 La Maddalena 2 La Spezia 6 Taranto	Fonditore e staffatore a mano
Fotografo fotogrammista	1 Livorno	Eliografo fotogrammista
Idraulico o tubista	2 Augusta 4 La Maddalena 22 La Spezia 1 Livorno 12 Taranto	Calderaio, idraulico, ramiere tubista, tubista, tubista e idraulico
Impiombatore di cavi metallici	1 Augusta	Attrezzatore navale
Lucidista provetto di disegni e lucidi	4 La Spezia 1 Taranto	Apprendista disegnatore, *lucidista provetto di disegni e lucidi*
Modellista . .	1 Augusta 2 La Spezia 2 Taranto	Falegname modellista, modellista, modellista per fonderia
Motorista . .	4 Augusta 10 Brindisi 9 La Maddalena 32 La Spezia 1 Livorno 4 Messina 41 Taranto	Congegnatore motorista, montatore motorista, motorista, motorista macchine a vapore
Preparatore di laboratorio in genere	10 La Spezia 5 Taranto	Preparatore di laboratorio, preparatore di laboratorio chimico, preparatore di laboratorio fisico
Preparatore di torpedini	2 Taranto	Congegnatore torpedini
Radiomontatore	7 Augusta 7 La Maddalena 6 Livorno 4 Messina 32 Taranto	Ecogoniometrista, radarista, radiomontatore
Saldatore elettrico ed autogenista	5 La Maddalena 2 La Spezia 3 Taranto	Saldatore elettrico, saldatore elettrico autogenista
Tipografo . .	1 Livorno 2 Taranto	Impressore tipografo, tipografo

Art. 2.

Per l'assunzione in ruolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, ai termini dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 nè superiore ai 35, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi d'istruzione obbligatoria.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro da una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza dal termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione della domanda di assunzione.

Art. 3.

Il limite di età di anni 35, di cui all'art. 2, lettera *b*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 39 per coloro che abbiano conseguito ricompense al valore militare (art. 17 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48);

2) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militari, ovvero come militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, e della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine, per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, purchè complessivamente gli aspiranti non superino i quaranta anni di età;

3) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato, inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Art. 4.

Le domande di assunzione, redatte su carta da bollo da L. 200 e nella forma indicata nello schema annesso alla presente determinazione, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione salariati Sezione 4ª Roma), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate al precedente art. 1) con la quale desidera essere assunto in relazione all'attestato di idoneità previsto dal successivo art. 5, lettera *D*), posseduta dal candidato;

4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

7) se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica Amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione del rapporto stesso.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà, altresì, indicare il suo preciso recapito e il Comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa-Marina non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per gli allievi operai che frequentino tuttora una Scuola allievi operai della Marina (corso prolungato) è sufficiente il visto del direttore della scuola; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Nello stesso termine stabilito per la presentazione delle domande, gli aspiranti all'assunzione dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione salariati Sezione 4ª Roma), a pena di decadenza, i seguenti documenti:

A) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta bollata da L. 200;

B) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

C) certificato di compimento degli studi d'istruzione obbligatoria in originale o copia notarile autenticata su carta da bollo da L. 200;

D) attestato di idoneità all'esercizio di un mestiere rilasciato da una Scuola allievi operai della Marina;

E) certificato del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dalla Procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

G) documento militare;

1) per gli aspiranti alla assunzione che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre il suddetto documento;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati

assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

Gli aspiranti alla assunzione che si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo i casi, i relativi documenti.

I documenti di cui alle lettere *B*), *E*) ed *F*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di assunzione al lavoro.

Art. 6.

Prima della nomina, gli aspiranti alla assunzione saranno sottoposti a visita medica da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità fisica del candidato, pronunciato dalla apposita Commissione medica composta a norma dell'art. 12 del regolamento speciale per i salariati della Marina militare, approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1925, preclude l'assunzione al lavoro.

Art. 7.

Le spese di viaggio e di soggiorno che gli aspiranti all'assunzione dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 2 sono a carico degli aspiranti stessi.

Art. 8.

Gli aspiranti all'assunzione che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati operai dello Stato di 3ª categoria in prova per il periodo di mesi sei.

Le nomine sono disposte, anche in soprannumero alla tabella organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1963, fino al limite massimo stabilito dal precedente art. 1, nell'ordine della graduatoria compilata per ciascun mestiere in base al punteggio di merito riportato alla fine del corso o, in mancanza, secondo il punteggio che verrà assegnato dalla Scuola di provenienza della Marina, previo saggio teorico pratico.

A parità di merito si osserverà l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Qualora le vacanze disponibili nella 3ª categoria non siano sufficienti per l'assunzione degli allievi operai nel limite massimo suindicato, saranno tenuti scoperti, nella 4ª categoria ed occorrendo nella 2ª e nella 1ª, ove esistano o man mano che si formino, tanti posti quanti sono quelli assegnati in soprannumero nella 3ª categoria.

Art. 9.

Gli allievi operai nominati in prova hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Agli assunti in prova sarà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1964
Registro n. 37 *Difesa-Marina, foglio n.* 131

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 dagli aspiranti all'assunzione al lavoro quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione M.M. e da inviare al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 4ª - Roma, entro il termine stabilito dall'art. 4 della determinazione ministeriale).

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 4ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . ., residente in . . . . . (provincia di . . . . . .), via . . . . n. . . ., presa visione della determinazione ministeriale . . . . pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . . . del . . . ., chiede di essere assunto al lavoro quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione militare marittima per la qualifica di mestiere di . . . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

5) è in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio del mestiere di . . . . rilasciato dalla Scuola allievi operai di . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando della determinazione ministeriale . . . . perchè . . . . (indicarne i motivi che danno diritto all'aumento dei limiti di età).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione e di non aver riportato condanne penali (da precisare in caso affermativo).

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartiene. Per gli allievi operai che frequentino tuttora una Scuola allievi operai (corso prolungato) è sufficiente il visto del direttore della Scuola).

N.B. - Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di assunzione al lavoro deve essere apposta la seguente annotazione:

« Contiene la domanda di assunzione al lavoro quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione militare marittima ».

(5746)

MINISTERO
DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice di Palermo, per gli esami di idoneità del personale assunto con contratto di diritto privato per la sistemazione a ruolo nelle qualifiche di cantoniere, manovale e operaio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1443, sulla sistemazione nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del personale assunto dall'Azienda medesima con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1964, n. 7966, con il quale sono approvati i programmi di esame;

Viste le proprie deliberazioni numeri 160, 161 e 162/P.2.1.1. in data 26 maggio 1964, con le quali sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento degli esami di idoneità del personale assunto con contratto di diritto privato di cui sopra;

Delibera:

In sostituzione del coadiutore capo Fasulo Vito, rinunciante all'incarico, il coadiutore principale Lucido Giuseppe è nominato segretario delle Commissioni esaminatrici di Palermo per gli esami di idoneità relativi alla sistemazione a ruolo nelle qualifiche di cantoniere, manovale e operaio ai sensi della legge citata in epigrafe.

Roma, addì 6 luglio 1964

Il direttore generale: SANTONI-RUGIU

(5767)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a venti posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1963, registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 352, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 12 novembre 1963, con il quale è stato bandito un concorso a venti posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni fatte dal Consiglio di Stato e dal Ministero della pubblica istruzione per la nomina, rispettivamente, del presidente della Commissione e di due membri, docenti universitari;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a venti posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia, è composta come segue:

Presidente:

Bernabei dott. Gilberto, consigliere di Stato.

Membri:

Paterni prof. Ludovico, straordinario di medicina del lavoro nell'Università di Roma;

Del Vecchio prof. Vittorio, ordinario di igiene nell'Università di Roma;

Bessero dott. Carlo, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Zamponi dott. Marcello, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Segretario:

Braschi dott. Ernesto, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1964

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1964
Registro n. 4 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 147. — MAUCERI

(5938)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quindici posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a periti agrari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1963, registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 352, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 12 novembre 1963, con il quale è stato bandito un concorso a quindici posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a periti agrari;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la designazione del Ministero della pubblica istruzione di due docenti delle materie su cui vertono le prove d'esame;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a quindici posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a periti agrari, è composta come segue:

Presidente:

Manduzio dott. Renato, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Membri:

Bentivogli prof. Silvio, ordinario di chimica e industrie agrarie dell'Istituto tecnico agrario « Garibaldi » di Roma;

Leone prof. Giuseppe, ordinario di agricoltura nell'Istituto tecnico agrario « G. Garibaldi » di Roma;

Caccamo dott. Francesco, ispettore generale del ruolo dell'Amministrazione centrale;

Sacco dott. Domenico, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Segretario:

Valvo dott. Corrado, consigliere di 2ª classe del ruolo dell'Amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1964

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1964
Registro n. 4 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 170. — MAUCERI

(5939)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1963, registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 352, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 12 novembre 1963, con il quale è stato bandito un concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la designazione effettuata dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 4382 del 13 maggio 1964;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, è composta come

Presidente:
Anelli dott. Carlo, consigliere di Stato.
Membri:
Napolitano prof. Gaetano, libero docente e incaricato di economia politica nell'Università di Perugia;
De Simone prof. Saverio, libero docente di istituzioni di diritto pubblico e incaricato di diritto del lavoro nell'Università di Bari;
Pilia dott. Cesare, ispettore generale del ruolo dell'Amministrazione centrale;
Orga dott. Luigi, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.
Segretario.
La Rosa dott. Alfio, ispettore principale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 maggio 1964

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1964
Registro n. 5 *Lavoro e prev. sociale, foglio n.* 311. — La Torre

(5940)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1963, registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 352, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 12 novembre 1963, con il quale è stato bandito un concorso per esami a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni fatte, rispettivamente, dal Consiglio di Stato per il presidente e dal Ministero della pubblica istruzione per i professori componenti della Commissione.

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime, è composta come segue:

Presidente:
Chiesa dott. Fernando, consigliere della Corte dei conti.
Membri:
Salzano prof. Amedeo, ordinario di ragioneria generale ed applicata nell'Università di Catania;
Navarra prof. Antonio, ordinario fuori ruolo di diritto del lavoro nell'Università di Napoli;
Cingolani dott. Carlo, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;
Caporaso nata Gatti dott.ssa Elena, direttore di divisione del ruolo dell'Amministrazione centrale.
Segretario:
Terzo dott. Augusto, consigliere di 2ª classe nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1964

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1964
Registro n. 4 *Lavoro e prev. sociale, foglio n.* 144. — Mauceri

(5941)

MINISTERO DELLA SANITA

Variante alla graduatoria del concorso nazionale riservato ai farmacisti perseguitati politici e assegnazione di sede farmaceutica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ACIS 22 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 5 marzo 1957, con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati ammessi al concorso nazionale per il conferimento di farmacia riservato ai farmacisti perseguitati politici e si assegnavano le sedi farmaceutiche ai vincitori del concorso stesso;

Visti gli atti del concorso e i verbali della Commissione relativi all'ammissione e alla valutazione dei titoli del candidato Scaffidi dott. Iffrido che già escluso dal concorso è stato ammesso a seguito della decisione n. 310 del 15 febbraio-15 maggio 1963 della IV sezione del Consiglio di Stato in ordine al ricorso da lui prodotto.

Vista la variante alla graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice con il verbale 6 luglio 1964, dal quale rilevasi che al candidato Scaffidi sono stati attribuiti punti 31.560 su 150;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e il regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, nonchè le leggi 11 maggio 1951, n. 367 e 21 marzo 1953, n. 168;

Decreta:

Art. 1.

La predetta variante è approvata e per l'effetto il candidato Scaffidi dott. Iffrido con punti 31.560 prende il 9° posto nella graduatoria tra i candidati Pinotti Irene con punti 31.896 su 150 e Montagnani Pietro con punti 29.308 su 150 intendendosi in tal senso modificato l'ordine della graduatoria approvata con il decreto ACIS 22 febbraio 1957, modificato con il successivo decreto 26 marzo 1958.

Art. 2.

Il candidato Scaffidi dott. Iffrido di cui all'art. 1, tenuto conto dell'ordine di preferenza da lui indicato nella dichiarazione prevista dall'art. 5 del decreto ACIS 5 maggio 1956 è dichiarato vincitore della sede farmaceutica di Roma n. 305 (S. Paolo);

Art. 3.

Ai sensi del primo comma dell'art. 10 del bando di concorso (primo comma art. 12 della legge 21 marzo 1953, n. 168) il predetto vincitore deve far pervenire al Ministero della sanità non oltre novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto la dichiarazione di accettazione.

Ove nel detto termine non pervenga tale dichiarazione di accettazione egli decade dal diritto all'assegnazione della sede farmaceutica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1964

Il Ministro: Mancini

(5716)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Avviso relativo alla graduatoria del concorso ad un posto di professore straordinario per la disciplina di chimica generale ed inorganica con elementi di chimica organica.

Sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa-Aeronautica dispensa n. 13 del 1° luglio 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 marzo 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ad un posto di professore straordinario per la disciplina di chimica generale ed inorganica con elementi di chimica organica nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1963.

(5749)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Graduatorie generali del concorso a posti di medico ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 320/2 del 21 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152, parte seconda, del sabato 8 giugno 1963, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di sanitari condotti vacanti in provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1962;

Visto il verbale della Commissione dei concorsi suddetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1935, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito degli idonei nel concorso per il conferimento ai posti di medico ed ostetrica condotta vacanti in provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1962:

Graduatoria medici condotti

1.	Ripoli Renzo	punti 56,625
2.	Torchio Francesco	» 56,575
3.	Fajeti Gherardo	» 53,635
4.	Pistocchi Filippo	» 52,620
5.	Manfroni Umberto	» 52,595
6.	Storti Fulvio	» 52,445
7.	Zanardi Giuseppe	» 51,825
8.	Barbera Pasquale	» 51,540
9.	Runfola Mariano	» 51,200
10.	Pino Paolo	» 51,100
11.	Bigazzi Pier Fedele	» 50,685
12.	Niccolai Luciano	» 50,255
13.	Formiconi Gian Carlo	» 50,165
14.	Sequi Carlo	» 49,585
15.	Belcastro Fortunato	» 49,410
16.	Duvina Pier Luigi	» 49,300
17.	Ciatti Sergio	» 48,665
18.	Strazzulla Gaetano	» 48,300
19.	Matti Carlo	» 48,170
20.	Castrati Pier Luigi	» 47,450
21.	Vincenti Enzo	» 47,405
22.	Maffei Carlo	» 47,360
23.	Bocciolini Roberto	» 47,350
24.	Pesce Mario	» 47,300
25.	D'Alessio Roberto	» 47,095
26.	Cirri Gian Paolo	» 47,090
27.	Topi Gian Carlo	» 46,290
28.	Colucci Francesco	» 46,000
29.	Recusani Francesco	» 45,465
30.	Fusi Aldo	» 45,420
31.	Orsini Gian Franco	» 45,230
32.	Bordoni Francesco	» 45,000
33.	La Porta Antonio	» 44,595
34.	Biserni Sante	» 43,775
35.	Bartalesi Dino	» 43,700
36.	Gremigni Dario	» 43,535
37.	Zacchini Fulvio	» 43,000
38.	Michelagnoli Gilberto	punti 42,500
39.	Romeo Francesco	» 42,200
40.	Lazzerini Marabotti Carlo	» 41,750
41.	Tripaldi Vincenzo	» 41,360
42.	Bernardini Eugenio	» 41,000
43.	Batistini Aldo	» 38,560
44.	Papaianni Francesco	» 37,550
45.	Venanti Mariquito	» 36,255

Graduatoria ostetriche condotte

1.	Benassai Francesca	punti 54,150
2.	Cianti Maria Luisa	» 53,600
3.	Agnoletti Ada	» 53,550
4.	Forasassi Grazia	» 53,250
5.	Pasquini Fantechi Marcella	» 53,100
6.	Limberti Tosca	» 49,082
7.	Callotti Giovanna	» 48,880
8.	Nardini Olga	» 47,350
9.	Fabbri Piera	» 46,500
10.	Ricci Anna Maria	» 46,030
11.	Degl'Innocenti Graziella	» 45,850
12.	Ghirelli Rosa	» 45,564
13.	Giacomelli Carla	» 45,430

Firenze, addì 7 luglio 1964

Il medico provinciale: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5100-5058 del 7 luglio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso ai posi di sanitari condotti vacanti nella provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 parte seconda del sabato 8 giugno 1963,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai sottoelencati medici ed ostetriche sono assegnate le condotte vacanti al 30 novembre 1962 sotto segnate secondo l'ordine di preferenza indicate dai concorrenti:

Condotte mediche

1. Ripoli Renzo: Castelfiorentino;
2. Torchio Francesco: Firenze, condotta San Frediano;
3. Fajeti Gherardo: Fucecchio, condotta Galleno;
4. Pistocchi Filippo: Firenzuola, condotta Pietramala,
5. Storti Fulvio Firenzuola, condotta di Piancaldoli,
6. Zanardi Giuseppe: Tavarnelle V Pesa, San Donato.

Condotte ostetriche

1. Benassai Francesca Ponte agli Stolli, comune Figline V.no;
2. Cianti Maria Luisa: Galliano, comune Barberino M llo;
3. Agnoletti Ada: Pomino, comune di Rufina.

Firenze, addì 7 luglio 1964

Il medico provinciale GAGLIO

(5753)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma · Istituto Poligrafico dello Stato G. C.